



COMUNE DI CARSOLI

Medaglia d'argento al valore civile
Provincia dell'Aquila



DETERMINAZIONE DEL RESPONSABILE DEI SERVIZI FINANZIARI

N° 27
Data 23.06.2021

Oggetto: VERIFICA CONTABILE DATI PER ELEBORAZIONE PEF TARI 2021

L'anno duemilaventuno, il giorno ventitre del mese di giugno nel proprio ufficio.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Premesso che:

con Decreto del Sindaco prot. n. 9737 del 24.12.2020 la posizione organizzativa e la responsabilità dei Servizi Finanziari sono stati conferiti alla sottoscritta fino al 31.12.2021;

con delibera di Consiglio Comunale n. 11 del 06.05.2021 è stato approvato il bilancio di previsione per il periodo 2021-2023;

con deliberazione G.C. n. 55 del 26.05.2021 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2021-2023, nel quale sono contenuti, tra l'altro gli obiettivi assegnati a ciascun Servizio;

Considerato che l'articolo 1, comma 683, della L. 147/2013 prevede *"Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia [...]";*

Visto l'articolo 1 comma 527 della Legge 205/2017 che ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA) le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

Vista la Deliberazione 443/2019/R/Rif del 31 ottobre 2019 emanata dall'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente con la quale è stato delineato il nuovo Metodo Tariffario (MTR) ai fini della definizione delle componenti di costo ammesse a copertura tariffaria da inserire all'interno del Piano finanziario;

Osservato, in particolare, l'articolo 6 della Deliberazione 443/2019/R/Rif che ha previsto *"Sulla base della normativa vigente, il gestore predispone annualmente il piano economico finanziario, secondo quanto previsto dal MTR, e lo trasmette all'Ente territorialmente competente [...] Sulla base della normativa vigente, l'Ente territorialmente"*

competente assume le pertinenti determinazioni e provvede a trasmettere all'Autorità la predisposizione del piano economico finanziario e i corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti, o dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, in coerenza con gli obiettivi definiti";

Rilevato che l'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif di ARERA, all'articolo 1.1 definisce il Gestore del servizio integrato di gestione dei rifiuti come *"il soggetto affidatario del servizio integrato di gestione dei RU, ivi inclusi i comuni che gestiscono in economia"* ed il servizio integrato di gestione come *"il complesso delle attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti urbani, (indipendentemente dalla classificazione che assumono durante il loro percorso) vale a dire: l'attività di raccolta e trasporto; l'attività di trattamento e smaltimento dei RU; l'attività di trattamento e recupero; l'attività di spazzamento e lavaggio strade, nonché l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti"*;

Considerato che il Comune di Carsoli gestisce in economia l'attività di gestione tariffe e rapporto con gli utenti;

Rilevata la Deliberazione 3 marzo 2020, n. 57 di ARERA rubricata *"Semplificazioni procedurali in ordine alla disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti e avvio di procedimento per la verifica della coerenza regolatoria delle pertinenti determinazioni dell'ente territorialmente competente"* ed in particolare quanto disciplinato all'articolo 1.4: *"Laddove risultino operativi più gestori nell'ambito del servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero dei singoli servizi che lo compongono, secondo quanto stabilito dalla normativa di settore, l'Ente territorialmente competente acquisisce, da ciascun soggetto affidatario, inclusi i comuni che gestiscono in economia, la parte di piano economico finanziario di competenza, nonché i dati e gli atti di pertinenza, al fine di ricomporre il piano economico finanziario da trasmettere all'Autorità ai sensi del comma 6.4 della deliberazione 443/2019/R/RIF"*;

Preso atto di quanto disciplinato nella Deliberazione 443/2019/R/Rif, all'articolo 6.2 *"Il piano economico finanziario è corredato dalle informazioni e dagli atti necessari alla validazione dei dati impiegati e, in particolare, da:*

a) una dichiarazione, ai sensi del d.P.R. 445/00, sottoscritta dal legale rappresentante, attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento tenuta ai sensi di legge;

b) una relazione che illustra sia i criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica con i valori desumibili dalla documentazione contabile, sia le evidenze contabili sottostanti;

c) eventuali ulteriori elementi richiesti dall'Ente territorialmente competente";

Vista la Determinazione 2/DRIF/2020 di ARERA con cui l'Autorità ha fornito chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con la deliberazione 443/2019/r/rif (MTR) e definizioni delle modalità operative per la trasmissione dei piani economico finanziari;

Preso atto inoltre che all'articolo 1.1 della Deliberazione 57/2020 sopra citata, viene disposto: *"In continuità con le modalità seguite, secondo la normativa vigente, per i procedimenti di approvazione dei piani economico finanziari e dei corrispettivi, i gestori di cui al comma 1.1 del MTR che erogano il servizio integrato di gestione dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, ovvero i singoli servizi che lo compongono, trasmettono all'Ente territorialmente competente gli atti di competenza ai sensi dei commi 6.1 e 6.2 della deliberazione 443/2019/R/RIF"*;

Preso atto che l'"Ente territorialmente competente" è definito dall'ARERA nell'Allegato A alla citata deliberazione, come *"l'Ente di governo dell'Ambito, laddove costituito ed operativo, o, in caso contrario, la Regione o la Provincia autonoma o altri enti competenti secondo la normativa vigente"*;

Verificato che l'"Ente territorialmente competente" del Comune di CARSOLI è "l'Autorità per la gestione integrata dei rifiuti urbani" così come definito dalla L.R. n. 36 del 21/10/2013 della Regione Abruzzo di seguito denominato A.GIR costituito ma non ancora pienamente operativo;

Accertato pertanto che, stante la mancata operatività dell'A.GIR, l'Ente territorialmente competente è il Comune di CARSOLI;

Osservato che l'articolo 1.2 della Deliberazione 57/2020 prevede che *"Laddove l'Ente territorialmente competente risulti identificabile con il gestore, la procedura di validazione di cui al comma 6.3 del provvedimento da ultimo citato può essere svolta da un soggetto, che può esser inteso come una specifica struttura o un'unità organizzativa, nell'ambito dell'Ente medesimo o identificabile in un'altra amministrazione territoriale, dotato di adeguati profili di terzietà rispetto all'attività gestionale, al fine di evitare sovrapposizioni tra chi è investito della responsabilità di dichiarare la veridicità dei dati da considerare, ossia il responsabile dell'attività gestionale, e chi è chiamato a validarli. Nel caso in cui l'Ente territorialmente competente documenti di trovarsi nelle condizioni di non ricevere adeguata collaborazione da altre amministrazioni per lo svolgimento dell'attività di validazione, ne dà comunicazione all'Autorità nell'ambito della trasmissione degli atti di competenza"*;

Rilevato che l'area finanziaria di fatto riveste la funzione di soggetto gestore (relativamente all'attività di gestione delle tariffe e del rapporto con gli utenti) conseguentemente il Responsabile di detta area risulta qualificato per procedere all'estrapolazione dei dati di costo e delle informazioni funzionali alla redazione del Piano Finanziario per l'anno 2021;

Considerate le difficoltà applicative del nuovo impianto regolatorio che, rivolgendosi genericamente ai gestori individuati come soggetti diversi dall'Ente pubblico, non ha provveduto a disciplinare regole chiare ed univoche ad uso degli uffici comunali, facendo riferimento a criteri di contabilità privatistica, ponendo appunto gli uffici comunali nella condizione di dover interpretare la disciplina contenuta nell'Allegato A alla Deliberazione 443/2019/R/Rif e s.m.i., che, per quanto di competenza, si ritiene comunque di aver integralmente applicato;

Accertato che dall'analisi dei costi, necessari per lo sviluppo del Piano Economico finanziario secondo le nuove disposizioni ARERA, sono emerse alcune differenze tra i dati inviati dal Gestore A.C.I.A.M Spa e quelli presenti nel bilancio Comunale relativamente alle spese effettivamente pagate dall'Ente a fronte del vigente contratto di affidamento del servizio raccolta, trasporto e smaltimento rifiuti solidi urbani;

Verificato che il Piano Economico finanziario redatto da parte del gestore ACIAM Spa riporta costi maggiori di quelli effettivamente dovuti in conformità al precitato contratto e regolarmente fatturati al Comune;

Preso atto dalla documentazione trasmessa dal Gestore con nota pec acquisita al prot. n. 1623 del 03.03.2021 composta da:

- PEF "grezzo" relativo alla gestione svolta e compilato secondo lo schema tipo predisposto dall'Autorità di cui all'appendice 1 della deliberazione n. 443/2019/R/RIF;
- Dichiarazione attestante la veridicità dei dati trasmessi e la corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile di riferimento, predisposta utilizzando lo schema tipo di cui all'appendice 3 della precitata deliberazione ARERA e debitamente sottoscritta dal legale rappresentante della società;
- Relazione illustrativa sia dei criteri di corrispondenza tra i valori riportati nella modulistica e i valori desumibili dalla documentazione contabile che delle evidenze contabili, redatta secondo lo schema tipo di cui all'appendice 2;

Rilevato che dalla stessa emergono costi complessivamente pari ad € 1.017.064,31 al netto di IVA;

Accertato, con estrazione dei dati contabili del comune, che il totale delle fatture per i servizi assicurati dal gestore ACIAM Sp.A. per l'anno 2019 in forza del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, regolarmente liquidate dall'Ente, ammonta complessivamente ad € 745.923,48 oltre iva indetraibile pari ad € 76.679,28;

Riscontrata pertanto una "discordanza" tra i costi sostenuti dal Comune e quelli certificati dal gestore corrispondente ad € 271.140,83;

Rilevato tuttavia, in considerazione dell'art. 4, comma 5, della delibera 443 del 31 ottobre 2019 che, "... le entrate tariffarie determinate ai sensi del MTR sono considerate come valori massimi ed è possibile applicare valori inferiori in caso di equilibrio economico finanziario della gestione" e quindi detta differenza può essere portata in detrazione, come rilevabile nel PEF elaborato dall'ufficio con il supporto della soc. Tesel giusto affidamento disposto con proprio determina n.24 del 31.05.2021;

Visti gli altri costi direttamente sostenuti dall'Ente nel 2019, rilevati dal prospetto allegato al rendiconto 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 18.08.2020 quantificati complessivamente in € 404.350,06 che sommati all'importo erogato al soggetto gestore ACIAM in forza del precitato contratto determinano l'ammontare complessivo del costo del servizio di igiene urbana 2019 contabilizzato nel bilancio dell'Ente pari ad € 1.150.273,54;

VISTO il T.U.E.L. approvato con Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

VISTA la Legge 07.08.1990, n. 241;

VISTO il D.lgs. 30.03.2001, n.165;

VISTI lo Statuto e il vigente Regolamento comunale di contabilità;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono interamente riportate e trascritte

Dare atto che:

- si è proceduto a una verifica contabile che consente di riportare nel PEF un riequilibrio in ragione dei costi effettivamente sostenuti dal Comune.
- il costo complessivo certificato dal soggetto gestore ammonta ad € 1.017.064,31 al netto dell'IVA.
- il totale delle fatture per i servizi assicurati dal gestore ACIAM Sp.A. per l'anno 2019 in forza del contratto di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, regolarmente liquidate dall'Ente, ammonta complessivamente ad € 745.923,48 oltre iva indetraibile pari ad € 76.679,28.
- la differenza tra i costi sostenuti dal Comune e quelli certificati dal gestore, corrispondente ad € 271.140,83, in base alla citata delibera ARERA, viene considerata in detrazione al PEF sviluppato mantenendo così valida la veridicità del gestore e nel contempo attestare il reale costo del servizio a carico del Comune in base al quale saranno determinate le Tariffe TARI 2021 a copertura integrale dei costi.
- Visti gli altri costi direttamente sostenuti dall'Ente nel 2019, rilevati dal prospetto allegato al rendiconto 2019 approvato con deliberazione consiliare n. 12 del 18.08.2020 quantificati complessivamente in € 404.350,06 che sommati determinano in €1.150.273,54 l'ammontare delle spese sostenute dall'Ente nel 2019 per garantire complessivamente il servizio di che trattasi;

La presente determinazione non viene sottoposta all'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria non comportando oneri.

Ai fini della pubblicità degli atti e della trasparenza amministrativa, sarà pubblicata all'Albo Pretorio on line per 15 giorni consecutivi.

PARERI ART.147/bis , comma 1, D.Lgs. 267/00 (T.U.)

In ordine alla regolarità tecnica: favorevole

Si attesta la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea

Prot. n. 4982 del 06.07.2021

La presente Determinazione viene trasmessa :

x All'Albo Pretorio On Line.

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
f.to Dott.ssa Anna Maria D'Andrea